UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
MAGNA GRAECIA DI
CATANZARO

Procedura di segnalazione degli illeciti e tutela del lavoratore segnalante (whistleblowing).

Il Whistleblower (persona segnalante) è la persona fisica che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

SEGNALAZIONE INTERNA (AL RPCT)

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la gestione del canale di segnalazione interna dell'Ateneo è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
La segnalazione può essere inviata in forma scritta attraverso la Piattaforma di segnalazione degli illeciti dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (https://universitmagnagraeciadicatanzaro.whistleblowing.it), che utilizza protocolli di crittografia in grado di garantire il trasferimento di dati riservati al RPCT, oppure in forma orale chiedendo un colloquio riservato al RPCT.
L'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 24/2023 è consultabile nella pagina dedicata del sito istituzionale tramite apposito collegamento.
Il canale interno di whistleblowing costituisce uno strumento specifico e distinto rispetto al precedente canale generale di ascolto in materia di prevenzione della corruzione rivolto ad associazioni e categorie di utenti esterni (staff.direttoregenerale@unicz.it), che non è sostitutivo del canale interno di whistleblowing, nonché rispetto all'attività ordinaria di ascolto e orientamento svolta dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
L'Amministrazione ricevente la segnalazione ha l'obbligo di tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni o altre ripercussioni negative e, contemporaneamente, di farsi carico di esaminare la situazione segnalata ed intervenire qualora ne ricorrano i presupposti.
Di seguito sono riportate le informazioni relative ai presupposti e alle modalità di invio e gestione delle segnalazioni interne affidate al RPCT, nonché alle forme di tutela garantite al segnalante e agli altri soggetti previsti dalla normativa.

Chi può segnalare

I soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- dipendenti (personale docente/ricercatore e PTA/CEL) a tempo indeterminato e determinato;
- lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017 (lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c., quali ad esempio professionisti iscritti in albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri, ecc.);
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, come ad esempio avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per l'Ateneo organizzandola autonomamente);
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (collaborazioni organizzate dal committente che si sostanziano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente);
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ateneo;
- liberi professionisti e consulenti**, inclusi coloro** che prestano la propria attività presso l'Ateneo;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti (ad es. assegnisti di ricerca, studenti 150 ore, dottorandi e figure assimilabili ai tirocinanti);

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (ad es. membri esterni del CdA, componenti esterni del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti).

La segnalazione può essere effettuata anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Chi può godere delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023

- Il soggetto che effettua la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- I soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante (art. 3, co. 5, lett. da a) a d), del D.Lgs. n. 24/2023):
- il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- le persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Cosa si può segnalare

Possono costituire oggetto di segnalazione violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione ricomprese nell'elenco riportato nell'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023 (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; illeciti rientranti nell'ambito degli atti dell'UE o nazionali in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE o riguardanti il mercato interno).

Le segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonché condotte volte ad occultare le violazioni. Non sono invece oggetto di segnalazione le mere irregolarità nella gestione e nell'organizzazione dell'attività.

Non possono costituire oggetto di segnalazione whistleblowing (art. 1, co. 2, D.Lgs. 24/2023):

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi escluse, ad esempio, vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Non sono tutelate le segnalazioni basate su mere voci, supposizioni prive di elementi concreti o doglianze del tutto generiche; restano invece segnalabili i fondati sospetti e le violazioni non ancora commesse ma ragionevolmente prevedibili, purché supportati da elementi concreti.

È necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e riportino le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati, eventuali documenti allegati a supporto della fondatezza dei fatti e l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi.

Come si può segnalare (Canale Interno)

1. Segnalazione scritta mediante Piattaforma informatica: È possibile inviare una segnalazione utilizzando la Piattaforma di segnalazione degli illeciti dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (https://universitmagnagraeciadicatanzaro.whistleblowing.it), attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingIT/WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali (Whistleblowing Solutions Impresa Sociale), utilizzabile da PC, tablet o smartphone sia dall'interno sia dall'esterno dell'ente, che utilizza protocolli di crittografia idonei a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti menzionati, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (per tali motivi si consiglia di effettuare la segnalazione avvalendosi in via prioritaria di tale canale). Il segnalante può utilizzare l'applicativo informatico mediante compilazione di un questionario in modalità riservata (con netta separazione tra i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione) o in modalità anonima. La segnalazione è ricevuta esclusivamente dal RPCT di Ateneo. Nella modalità anonima, il RPCT può visualizzare il contenuto della segnalazione ma non i dati personali del segnalante. Dopo l'invio della segnalazione (sia in modalità riservata che anonima), la piattaforma rilascia un codice identificativo univoco di 16 caratteri (key code) che permette al segnalante di accedere nuovamente alla segnalazione, monitorarne lo stato di avanzamento, integrarla e dialogare in modo riservato o anonimo e spersonalizzato con il RPCT per eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza necessità di comunicare contatti personali. Nel caso di segnalazione anonima, qualora gli elementi forniti siano sufficienti per avviare e definire l'istruttoria si procede senza necessità di conoscere l'identità del segnalante; qualora invece sia assolutamente necessario per l'istruttoria, il RPCT può chiedere tramite il dialogo riservato nella piattaforma di rendere nota l'identità (in caso di rifiuto, il fascicolo sarà archiviato, fermo restando il monitoraggio della situazione segnalata). Il segnalante anonimo può sempre decidere di svelare la propria identità in un momento successivo, beneficiando delle tutele di riservatezza previste dal D.Lgs. 24/2023; non è invece possibile il percorso inverso (da modalità riservata ad anonima). Le segnalazioni inviate tramite la piattaforma e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, secondo quanto indicato nella sezione dedicata al trattamento dei dati personali e alla conservazione della documentazione. Per ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento dell'applicativo è possibile consultare la documentazione del progetto WhistleblowingPA (whistleblowing.it).
2. Segnalazione in forma orale: La segnalazione può essere effettuata anche oralmente, richiedendo al RPCT (all'indirizzo segnalazioniwhistleblowing@unicz.it) un incontro diretto e riservato, che sarà fissato entro un termine ragionevole. L'indirizzo di posta elettronica deve essere utilizzato unicamente per richiedere l'incontro, senza trasmettere nel testo dell'e-mail il contenuto della segnalazione o documenti allegati. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 24/2023, la segnalazione effettuata oralmente nel corso dell'incontro con il RPCT, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, nel quale la segnalazione viene formalizzata nel corso dell'incontro, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
3. Segnalazione inviata a soggetto interno non competente: Qualora la segnalazione interna (che rechi l'espressa indicazione di volersi avvalere delle tutele del whistleblowing o dalla quale ciò sia chiaramente desumibile) sia presentata a un soggetto interno diverso dal RPCT, quest'ultimo è tenuto a trasmetterla al RPCT entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo l'assoluta riservatezza dei dati.

Cosa accade in caso di smarrimento del codice identificativo univoco

- Dato che la piattaforma non prevede autenticazione o creazione di profili, il codice smarrito non può essere recuperato o rigenerato. Non sarà più possibile al segnalante rientrare nell'ambiente di segnalazione. La segnalazione rimane comunque inoltrata;

- Se la segnalazione è stata effettuata in via riservata, indicando l'identità del segnalante, questi può prendere contatto con il RPCT per organizzare un colloquio riservato;
- Nel caso in cui si sia smarrito il codice relativo ad una segnalazione anonima e si ritenga necessario integrare con ulteriori elementi la segnalazione originaria, è possibile inviarne una nuova, avendo cura di esplicitare il collegamento con la prima, facendo riferimento all'oggetto e alle circostanze già segnalate.

Gestione della segnalazione, termini procedimentali ed esiti dell'istruttoria

La ricezione della segnalazione avvia necessariamente un'istruttoria interna. Qualora all'esito delle verifiche emergano elementi di non manifesta infondatezza, il RPCT inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT opera nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 24/2023 e dalle Linee Guida ANAC sui canali interni:

- Avviso di ricevimento: rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- Esame preliminare e istruttoria: valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, potendo richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Nel corso dell'istruttoria la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti (art. 12, co. 9, D.Lgs. 24/2023);
- Riscontro: fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Gli esiti possibili della gestione della segnalazione sono:

- archiviazione, qualora l'istruttoria non rilevi illeciti, la segnalazione risulti manifestamente infondata, rilevi questioni che non rientrano nell'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023, oppure qualora il segnalante anonimo, richiesto di ulteriori elementi necessari per la prosecuzione dell'istruttoria, non vuole fornirli poiché metterebbe a rischio il suo anonimato;
- interessamento del dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori;
- attivazione procedimento disciplinare nei confronti dell'autore dell'illecito, mediante interessamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- interessamento della Procura della Repubblica in caso di sospetta commissione di reato;
- interessamento della Procura della Corte dei Conti in caso di sospetto illecito contabile;
- interessamento altre autorità competenti (ANAC, Guardia di Finanza, Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc.).

SEGNALAZIONE ESTERNA (AD ANAC)

È possibile effettuare la segnalazione di illeciti ad ANAC solo quando al momento della segnalazione sussista una delle seguenti condizioni:

- il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- quando il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza), ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- qualora la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, nel caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).

Per le modalità di invio della segnalazione ad ANAC tramite la piattaforma dedicata si fa rinvio alle Linee Guida emanate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE E DELLE ALTRE PERSONE COINVOLTE

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità del segnalante.

È altresì tutelata l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione medesima, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche nel momento in cui il RPCT inoltra la segnalazione a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, ecc. la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

Nell'ambito dei diversi procedimenti, la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è garantita secondo le seguenti specifiche modalità:

- Procedimento penale: l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale (fino alla chiusura delle indagini preliminari);
- Procedimento dinanzi alla Corte dei conti: l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- Procedimento disciplinare: l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità; in tal caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Nel caso in cui il segnalante non acconsentisse, il procedimento disciplinare viene archiviato.

Il segnalante deve essere parimenti informato mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati anche nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché all'accesso civico semplice e all'accesso civico generalizzato di cui agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La sottrazione all'accesso opera per le segnalazioni qualificabili come whistleblowing ai sensi del d.lgs. 24/2023; le comunicazioni che non presentano tali requisiti sono trattate secondo la disciplina ordinaria applicabile, ferma la necessaria tutela della riservatezza.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (con sede in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto), in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 24/2023:

- Base giuridica e finalità del trattamento: il trattamento è effettuato per adempiere agli obblighi di legge e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi alla ricezione, analisi, valutazione, verifica e gestione della segnalazione, incluse le attività istruttorie, di accertamento, di protezione, disciplinari e giudiziali; la rivelazione dell'identità del segnalante

nei casi previsti dalla disciplina è subordinata all'acquisizione dello specifico consenso espresso dell'interessato;

- Categorie di dati e principio di minimizzazione: il trattamento può riguardare dati personali comuni, particolari e giudiziari riferiti al segnalante, alla persona coinvolta e ad eventuali terzi (facilitatori, testimoni, colleghi), nei limiti di quanto strettamente necessario. L'Ateneo tratta esclusivamente i dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità della procedura, provvedendo a cancellare immediatamente o ad anonimizzare i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione;
- Misure organizzative, sicurezza e soggetti destinatari: il modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni è definito sulla base di una specifica valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA). I dati personali non sono oggetto di diffusione, sono conservati su archivi collocati nello Spazio economico europeo e sono trattati esclusivamente dal RPCT e da soggetti espressamente autorizzati e appositamente istruiti, nonché da eventuali fornitori esterni di servizi tecnologici appositamente designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dalle Autorità pubbliche competenti (ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria e contabile);
- Termini di conservazione: ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, fermo restando che potranno essere conservati, nei termini di legge, gli atti e i documenti che afferiscono agli eventuali procedimenti disciplinari, giudiziari o contabili avviati in ragione della segnalazione;
- Diritti degli interessati e relative limitazioni: gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e reclamo al Garante) nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003. L'esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata qualora possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati, ferma restando la facoltà dell'interessato di esercitare i medesimi diritti tramite il Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. n. 196/2003;
- Dati di contatto: per questioni attinenti al trattamento dei dati personali sono disponibili i recapiti istituzionali del Titolare del trattamento (rettore@unicz.it) e del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO d'Ateneo (dpo@unicz.it).

MISURE DI PROTEZIONE

Qualora il segnalante o coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, subiscono ritorsioni o discriminazioni in ragione di detta connessione (intendendosi per tale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei loro confronti in ragione della segnalazione che provoca o può provocare agli stessi un danno ingiusto), potranno beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 a condizione che:

1. al momento della segnalazione il segnalante abbia avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio) e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al D.Lgs. 24/2023;
2. la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle modalità e dei canali previsti dal D.Lgs. 24/2023;
3. vi sia uno stretto collegamento (consequenzialità diretta) tra la segnalazione e il comportamento, l'atto o l'omissione ritorsiva subita direttamente o indirettamente.

- Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsione o discriminazione siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. La segnalazione di ritorsione va pertanto inviata seguendo le indicazioni operative contenute nelle Linee Guida emanate da ANAC (canale esterno);
- ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza;

- Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro al segnalato (cfr. § 1, Parte Terza);
- Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie e definitive, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

MISURE DI SOSTEGNO

Il segnalante potrà rivolgersi agli enti del Terzo Settore presenti nell'elenco che sarà istituito da ANAC per ottenere informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Quali sono i riferimenti normativi e di prassi principali

La disciplina dell'istituto del whistleblowing e del correlato trattamento dei dati personali risiede nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nel D.Lgs. 196/2003 e nel D.Lgs. 24/2023 emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937 che disciplina "la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica", di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Ateneo (Whistleblower). ANAC ha emanato con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" e ha successivamente adottato le Linee Guida relative ai canali interni di segnalazione.